

Parte prima - N. 27

Anno 45

23 luglio 2014

N. 226

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N.20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 5673/1 – Ordine del giorno in merito al progetto di legge “Norme in materia di cinema e audiovisivo”. A firma dei consiglieri Grillini, Casadei, Favia, Monari, Barbati e Ferrari (Prot. AL/2014/0029222 del 23 luglio 2014)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N.20

NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità e obiettivi

CAPO II - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

SEZIONE I - Promozione delle competenze

Art. 3 Promozione e sviluppo di nuove competenze

SEZIONE II - Programmazione regionale delle attività

Art. 4 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

Art. 5 Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

Art. 6 Sostegno all'esercizio cinematografico

Art. 7 Convenzioni

Art. 8 Emilia-Romagna Film Commission

Art. 9 Partecipazione ad Associazione per Film Commission

Art. 10 Fondo per l'audiovisivo

Art. 11 Tipologie di intervento regionale

Art. 12 Programma regionale triennale

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 Clausola valutativa

Art. 14 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

Art. 15 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

Art. 16 Norme transitorie

Art. 17 Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli

articoli 2, 4, 5 e 6 del proprio Statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali.

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento per la loro promozione, qualificazione e sviluppo.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a favorire l'attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica e audiovisiva nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.

2. La Regione, ai fini dello sviluppo culturale e sociale del territorio:

- a) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva;
- b) promuove la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;
- c) promuove lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne e altre manifestazioni;
- d) favorisce azioni mirate all'alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche.

3. La Regione, nell'ambito della sua programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività cinematografiche e audiovisive nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, considerate ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale. In quest'ottica opera per:

- a) favorire la nascita e lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale;
- b) promuovere e sostenere l'attività di produzione cinematografica e audiovisiva con contenuto narrativo o documentaristico nel territorio dell'Emilia-Romagna, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale;
- c) sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico nel settore, anche ai fini della convergenza tra i diversi mezzi e linguaggi di espressione e comunicazione e della generazione di nuove imprese;
- d) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive.

4. La Regione, nel settore della diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive:

- a) promuove la programmazione e la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale, d'essai, nonché di quelle di interesse regionale;
- b) favorisce e sostiene le attività di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo al patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale;
- c) sostiene iniziative di promozione del cinema e dell'audiovisivo, realizzate senza finalità di lucro;
- d) promuove e sostiene azioni mirate a diversificare e qualificare l'offerta di opere cinematografiche e audiovisive;
- e) promuove gli autori e la produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.

5. La Regione, ai fini della crescita del sistema degli esercizi cinematografici:

- a) sostiene lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, in coerenza con i principi previsti nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico), con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai;
- b) sostiene l'esercizio cinematografico, riconoscendo ad esso un importante ruolo di aggregazione sociale e di interesse pubblico, per garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree svantaggiate.

6. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) favorire la competitività, lo sviluppo imprenditoriale, professionale e la crescita occupazionale, soprattutto giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
- b) favorire, con un'adeguata opera di informazione, l'accesso a risorse dell'Unione europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;
- c) favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
- d) favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Sezione I

Promozione delle competenze

Art. 3

Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione al fine di favorire la crescita dell'industria cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio:

a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;

b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

c) valorizza le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;

c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e a sostegno della creazione di nuove imprese per nuovi lavori.

Sezione II

Programmazione regionale delle attività

Art. 4

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, promuove e sostiene, d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, operanti in Emilia-Romagna:

a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c) progetti di alfabetizzazione del pubblico;

d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

Art. 5

Promozione dell'industria e delle attività nel settore multimediale

1. La Regione, al fine di promuovere le industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale e ad alto impatto occupazionale portatrici di cambiamento sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sostiene la crescita e il rafforzamento competitivo del settore multimediale, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative. A tal fine sostiene:

a) lo sviluppo dell'imprenditorialità, in particolare giovanile, lungo tutta la filiera produttiva, anche con l'apporto di nuovi modelli e concetti di impresa, la creazione di reti di imprese, di luoghi di aggregazione e accelerazione imprenditoriale nelle città;

b) la ricerca, l'innovazione tecnologica, la diversificazione produttiva, a partire dalle forme di comunicazione e fruizione dei prodotti audiovisivi;

c) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione dei contenuti e delle opere;

d) l'attrazione di investimenti produttivi per l'insediamento di imprese e l'offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali;

e) la promozione internazionale e lo sviluppo di partenariati internazionali.

Art. 6

Sostegno all'esercizio cinematografico

1. La Regione sostiene l'esercizio cinematografico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta.

2. Al fine di favorire la funzione di aggregazione sociale esercitata dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostiene specifici progetti volti a migliorare, accrescere e diversificare l'offerta di servizi e di produzioni culturali, nell'ambito della programmazione cinematografica.

3. La Regione sostiene le sale d'essai, riconosciute ai sensi della normativa statale, e i circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico.

Art. 7

Convenzioni

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma di cui all'articolo 12, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 6 aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività dei progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 8

Emilia-Romagna Film Commission

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Film Commission, ai fini della presente legge, si intendono:

- a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;
- b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;
- c) la promozione delle risorse professionali della regione;
- d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani;
- e) la gestione coordinata del fondo per l'audiovisivo di cui all'articolo 10.

Art. 9

Partecipazione ad Associazione per Film Commission

1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un'associazione che persegua le seguenti finalità:

- a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle "Film Commission" italiane;
- b) promuovere e tutelare, nell'ambito delle stesse "Film Commission", gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;
- c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;
- d) promuovere contatti con enti e istituzioni nazionali e internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull'andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.

4. La Regione partecipa all'associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000,00.

5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10

Fondo per l'audiovisivo

1. La Regione istituisce il fondo per l'audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della sua distribuzione, riconoscendo tali attività quale fattori strategici per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.

3. Nella ripartizione dei fondi si terrà conto di un principio di equilibrio tra le diverse tipologie di opere secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale.

Art. 11

Tipologie di intervento regionale

1. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 2, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

2. Le attività di cui all'articolo 8 sono attuate direttamente dalla Regione.

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio, previste dall'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).

Art. 12

Programma regionale triennale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale in materia di cinema e audiovisivo il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del settore. La proposta di programma triennale della Giunta regionale tiene conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di settore.

2. Il programma triennale, contenente il quadro conoscitivo del settore, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio ed i criteri e le modalità per la verifica del loro raggiungimento;
- b) le modalità per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10;
- c) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
- d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
- e) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'articolo 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:

1) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;

2) agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

3) agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;

b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 1999 dopo la parola "istituzionali" sono inserite le seguenti: "operanti in materia di spettacolo dal vivo" e le parole: "nonché cinematografiche e audiovisive" sono soppresse.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere

quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo.".

Art. 16

Norme transitorie

1. Il primo programma di cui all'articolo 12 trova applicazione a far data dall'1 gennaio 2015.

2. Per l'anno 2014 trovano comunque applicazione le norme della legge regionale n. 13 del 1999 nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 14.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di unità previsionali di base (U.P.B.) esistenti o mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spesse correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

3. Per gli esercizi successivi al 2016 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 23 luglio 2014

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 879 del 17 giugno 2014; oggetto assembleare n. 5673 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 260 in data 20 giugno 2014;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente e in sede consultiva alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" e alla VI Commissione

assembleare permanente "Statuto e Regolamento.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n.3/2014 del 10 luglio 2014, con preannuncio di relazione orale in aula del consigliere Thomas Casadei, nominato dalla Commissione in data 24 giugno 2014;

- Scheda tecnico-finanziaria;

approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2014, alle ore 16.14, atto n. 105/2014.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art.14

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999, che concerne **Norme in materia di spettacolo**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità

(omissis)

2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, nonché cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.».

Comma 1

2) il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999, che concerne **Norme in materia di spettacolo**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 4 - Tipologie di intervento regionale.

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:

a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;

b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo;

c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;

f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico;

h) potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale. ».

Comma 1

3) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999, che concerne **Norme in materia di spettacolo**, ora modificato, era il seguente:

«Art.8 - Attività dirette della Regione.

1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:

a) di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive;

b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.».

Nota all'art.15

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 5 luglio 2003, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, ora sostituito, era il seguente:

«Art.33 - Accreditamento.

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo dal vivo.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 5673/1 - Ordine del giorno in merito al progetto di legge "Norme in materia di cinema e audiovisivo". A firma dei consiglieri Grillini, Casadei, Favia, Monari, Barbati e Ferrari (Prot. AL/2014/0029222 del 23 luglio 2014)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

i settori cinematografico e audiovisivo sono stati interessati, specie negli ultimi decenni, da un'importante evoluzione sia a livello europeo che nazionale: accanto alla rilevanza culturale e sociale, si è affermata una concezione economico - imprenditoriale che ha portato a considerare il cinema e l'audiovisivo alla stregua di settori industriali a tutti gli effetti;

come significativamente ribadito da una recente Comunicazione della Commissione europea (2013/C - 332/01), le opere cinematografiche e audiovisive, da un lato sono beni

culturali che contribuiscono a definire la stessa identità sociale e territoriale, dall'altro sono beni economici che offrono notevoli opportunità imprenditoriali;

il cinema e l'audiovisivo - oltre ad essere tra i mezzi di fruizione di quel bene immateriale che, per la sua stessa rilevanza ontologica, non è suscettibile di monetizzazione, ossia la cultura - rappresentano componenti fondamentali del nuovo welfare e del substrato produttivo nonché settori esponenziali di una nuova idea di economia e sviluppo imprenditoriale, coinvolgendo importanti risorse umane, tecniche e finanziarie;

anche nell'ottica di promuovere politiche di investimento nella "economia della cultura della creatività", i settori del cinema e dell'audiovisivo devono essere oggetto di sistematiche strategie di valorizzazione e innovazione preordinate a recuperare dignità al cd. "lavoro culturale", anche per continuare a renderlo appetibile per le giovani generazioni; come rappresentato nella risoluzione ogg. ass. n. 4485, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 05 novembre 2013, "il settore cinematografico e audiovisivo può proporsi come settore chiave di rilancio di una economia

di qualità”, anche “in considerazione [del]la portata degli effetti che interessano il tessuto economico locale in occasione di produzioni audiovisive”, specie in termini di industria turistica;

un esempio di intreccio tra settore cinematografico e turismo (enogastronomico) è rappresentato dalla rassegna “Cinemadivino - I grandi film si gustano in cantina”, un percorso cinematografico - enogastronomico nelle cantine delle aziende vitivinicole regionali, nelle quali vengono proiettati film in abbinamento alla degustazione di vini e prodotti gastronomici del territorio (la rassegna, da giugno a settembre, comprende 74 serate in 120 cantine);

da tali considerazioni emerge come cinema e audiovisivo possano svilupparsi trasversalmente entro le direttrici della cultura, del turismo, delle attività produttive, del lavoro e della formazione, mediante strategie sinergiche in grado di cogliere il potenziale di eccellenza e di alto valore artistico che caratterizza a livello nazionale ed internazionale gli operatori e le imprese emiliano-romagnoli (risoluzione ogg. ass. n. 4485 cit.).

Considerato che

il radicamento e la rilevanza delle Industrie Culturali e Creative (ICC) nel territorio regionale risulta comprovato dai dati enucleati nel rapporto “C/C Cultura&Creatività, Ricchezza per l’Emilia-Romagna”, realizzato da ERVET, anche sulla base degli elementi ricostruttivi forniti dall’Assessorato regionale alla Cultura, in collaborazione con l’Osservatorio dello Spettacolo, con amministratori e professionisti di varie istituzioni pubbliche e con numerosi operatori e imprese di settore;

secondo lo studio, il dimensionamento dei settori ICC in Emilia-Romagna comprende circa 32 mila imprese (l’8 per cento delle imprese regionali), con un’occupazione pari a circa 77-78 mila addetti (il 5 per cento degli addetti dell’intera economia regionale);

più in particolare e per quanto più specificamente rileva in tal sede, secondo la ricerca ERVET, la filiera del cinema - video (comprendente i settori della produzione e post - produzione, della distribuzione di film, video e programmi televisivi, dell’esercizio di sale cinematografiche) interessa circa 510 imprese e 1.600 addetti (secondo una recente ricerca della Fondazione Rosselli, gli addetti sarebbero circa 3.800, con 800 unità locali);

peraltro, nella cd. filiera del cinema video, sono altresì compresi i soggetti che operano nei settori del restauro e della conservazione delle opere cinematografiche: la Regione, peraltro, è l’unica in Italia che può vantare questa peculiarità grazie al Laboratorio de L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, che si occupa di tutti i più importanti restauri cinematografici (si pensi, ad esempio, che il Laboratorio ha recentemente curato il restauro della pellicola di pre-apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia, “Maciste Alpino” - 1916, di Luigi Maggi e Luigi Romano Borgnetto);

secondo i dati ERVET, quasi metà delle imprese (circa 240)

e un quinto degli addetti (circa 290) è rappresentato da ditte individuali e liberi professionisti: di qui, la necessità di promuovere e realizzare un sistema a rete che valorizzi l’attività cinematografica e audiovisiva nella sua forma non solo culturale - creativa, ma anche imprenditoriale, in relazione alla specificità territoriale emiliano-romagnola.

Considerato, altresì, che

la necessità di promuovere un sistema a rete riguarda, in particolare, le sale cinematografiche, per le quali si pone l’imprescindibile necessità di strutturare un contesto sinergico che garantisca massima visibilità anche alle piccole medie imprese che operano nei settori in esame;

ancora più in particolare, come rilevato nella risoluzione ogg. ass. n. 4896, approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta del 28 gennaio 2014, nel corso degli ultimi quindici anni, anche come retaggio di una crisi che ha colpito il settore cinematografico nel periodo ancora precedente, le piccole sale cinematografiche - luoghi simbolo della cinematografia e tradizionali centri di aggregazione per interi quartieri - sono state “dequalificate” o abbandonate al deperimento;

come testimoniato anche dalla relazione attuativa (ogg. ass. n. 1674) della clausola valutativa di cui all’art. 12 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico), il rapido sviluppo del fenomeno multiplex/multisala ha determinato una “significativa flessione” delle monosale, passate da 183 nel 2005 a 147 nel 2008;

per quanto segnatamente attiene alle sale medio - piccole localizzate nei centri storici, la loro sopravvivenza risulta fortemente pregiudicata, oltre che da un’evoluzione del contesto sociologico, anche e soprattutto dai mutamenti urbanistici che hanno caratterizzato i centri cittadini: il sempre più crescente numero di zone ZTL e varchi elettronici, l’assenza di parcheggi facilmente fruibili nelle vicinanze del centro, solo per enunciare alcune criticità, hanno prodotto nel corso degli ultimi due decenni una situazione di insostenibilità da parte dei piccoli e medi esercizi cinematografici ivi localizzati;

alla luce di tali considerazioni, risulta necessario favorire la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi di rilevante valore storico - culturale nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici, anche attraverso una complessiva opera di ristrutturazione e recupero edilizi.

Considerato, inoltre, che

come rappresentato dal “rapporto ERVET”, soprattutto nell’ultimo decennio si è registrato un forte e crescente rapporto tra imprese del cinema e dell’audiovisivo, da un lato, e tecnologie digitali, dall’altro;

come rappresentato nella citata risoluzione ogg. ass. n. 4896, le tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) forniscono continuamente nuovi strumenti utili, se non indispensabili, per le produzioni cinematografiche e audiovisive: il passaggio al 2K e al 4K abbandonando la pellicola 35 mm con rilevanti risparmi di risorse, lo sviluppo

di nuovi sistemi di riproduzione multimediale alternativi a quelli DCI (come lo sperimentale sistema Flare Cinema Player) di cui si è auspicata la promozione con la risoluzione ogg. ass. n. 5060, approvata dall'Aula lo scorso 28 gennaio 2014;

il passaggio alle nuove tecnologie digitali è stato oggetto di specifici interventi di finanziamento da parte della Regione: si consideri che, secondo i dati forniti dall'Assessorato alle Attività produttive in sede di risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in Aula (ogg. ass. n. 4873), dei 393 schermi presenti sul territorio regionale, grazie ai bandi di finanziamento risultano già digitalizzate 326 sale.

Rilevato che

come anticipato, cinema e audiovisivo, oltre che settori di sviluppo economico ed imprenditoriale, sono anche e prima ancora mezzi di fruizione della cultura lato sensu intesa; al fine di valorizzare tale profilo culturale, risulta particolarmente rilevante l'attività di cineforum e cineclub, quali luoghi privilegiati di aggregazione sociale e di confronto socio - culturale sui prodotti cinematografici, che con i loro significati sottesi o espressi ingenerano riflessioni e dibattiti; peraltro, come auspicato dal citato "rapporto ERVET", mediante l'ausilio delle nuove tecnologie che consentono un confronto e un dibattito anche dal vivo indipendentemente dalla posizione geografica, si potrebbero promuovere anche "forme di cineforum allargate", finanche a concepire "cineforum europei" nell'ottica di una massima circolazione della cultura e - specularmente - dei prodotti cinematografici di qualità;

oltre al profilo meramente culturale, l'attività di cineforum è utilizzata anche in appositi programmi scolastici a carattere socio - educativo, per prevenire e affrontare i disagi sociali soprattutto di giovani e adolescenti: attraverso la visione di pellicole scelte e lasciando uno spazio d'ascolto e di confronto al termine della proiezione in merito alle tematiche proposte dal film, gli specialisti (principalmente psicologi e psicoterapeuti) coinvolti dagli istituti scolastici provocano negli studenti riflessioni sulle problematiche socio - comportamentali che intendono affrontare nel corso del programma socio-educativo.

Rilevato, altresì, che

particolarmente rilevante dal punto di vista socio - culturale è anche il cinema "all'aperto", storicamente radicato anche in Emilia-Romagna (quello di Piazza Maggiore a Bologna è il cinema "all'aperto" più grande d'Italia; si pensi, solo per citare alcuni esempi, all'Arena della Rocca

Brancaleone a Ravenna, a Parco Pareschi a Ferrara, all'Arena Stalloni a Reggio Emilia, all'Arena Estiva del Cinema Astra a Parma, a campo Daturi a Piacenza, al Supercine-maestivo a Modena);

il cinema "all'aperto", peraltro, pur conservando il suo valore sociale, diventa anche una forma di attrattiva turistica, specie sulla Riviera romagnola durante la stagione estiva: a Gabicce mare, a Gradara, a Cattolica, a Rimini (dove si svolge la nota rassegna "A'marena, il Cinema sulla Spiaggia"); parimenti significative, sotto i profili sociale e culturale, anche le rassegne che si svolgono all'aperto (si pensi, esemplificativamente, a "Estate Doc - I confini della realtà", rassegna di film documentari, organizzata in 34 serate, con la proiezione di 38 film documentari in 17 luoghi tra spiagge, piazze e parchi di 6 province della Regione, tutti corredati da incontri e dibattiti con gli autori).

Impegna la Giunta

anche in sede di attuazione della nuova legge regionale recante "Norme in materia di cinema e audiovisivo":

a realizzare un "sistema a rete" che valorizzi l'attività cinematografica e audiovisiva nella sua forma culturale-creativa e imprenditoriale, nell'ottica di creare un'efficiente "rete di creativi", un "distretto diffuso" preordinato alla nascita e alla crescita dell'impresa;

nel perseguire il modello della "città creativa", ad adottare, anche in collaborazione con enti e soggetti interessati, strategie di promozione e valorizzazione del "sistema delle sale", con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni o localizzate nei centri storici, anche riqualificando gli esercizi cinematografici mediante interventi di recupero e ristrutturazione edilizia;

a continuare nell'attività di sostegno economico-finanziario ed organizzativo al processo di digitalizzazione delle strutture cinematografiche e audiovisive, promuovendo - più in generale - la progressiva innovazione delle strutture stesse in relazione alla costante evoluzione tecnologica;

a sostenere e promuovere le attività di cineforum e cineclub, quale momento privilegiato di scambio culturale e di aggregazione sociale, oltre che ulteriore mezzo di fruizione dei prodotti cinematografici;

a sostenere e promuovere il "cinema all'aperto", quale forma di aggregazione sociale, mezzo di divulgazione dei prodotti cinematografici e elemento qualificante per l'industria turistica.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2014